



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il Regolamento n. 3577/1992/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);

VISTO il Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento n. 2016/1628/UE del Parlamento europeo del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali;

VISTA la direttiva n. 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, recepita con il decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52;

VISTA la direttiva n. 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti per le navi della navigazione interna, recepita con il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22;

VISTA la direttiva n. 2012/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112;

VISTA la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante la disciplina sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e, in particolare, l'articolo 3 il quale prevede che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende funzionalmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, il quale prevede, tra l'altro, che il richiamato Comando Generale è centro di responsabilità amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e provvede all'espletamento di procedure per l'acquisto di unità navali;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 1, comma 300, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale,

VISTO l'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 novembre 2009, n. 191, che prevede la revisione dei rapporti finanziari fra lo Stato, la Regione Trentino

Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, il comma 109, il quale, a partire dall'annualità 2010, esclude le due Province autonome dalla partecipazione alle ripartizioni di risorse dello Stato prevista dalle varie leggi di settore in favore delle Regioni;

VISTO l'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale: *"Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità anche innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio."*;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, in particolare, l'articolo 1, comma 140, che istituisce il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017 di riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui al su indicato articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2017, n. 226;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2017, n. 25, di individuazione di modalità innovative e sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, in particolare per le persone a mobilità ridotta;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 agosto 2017, n. 408, che definisce le modalità e le procedure di utilizzo delle risorse destinate al rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario regionale o regionale metropolitano, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 ottobre 2017, n. 177410, che, in considerazione della ripartizione di quota parte del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, dispone le variazioni contabili per il solo anno 2017;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione

dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa;

VISTE le Linee Guida predisposte dall'Agenzia per la coesione territoriale su "Interventi Materiale Rotabile. Accordo di Partenariato 2014-2020" del 12 maggio 2017;

CONSIDERATO che, in applicazione del richiamato articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale;

CONSIDERATO che i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale possono essere di varia tipologia e che, prevalentemente, possono distinguersi in rotabili per impianti fissi, autobus e natanti;

CONSIDERATO necessario destinare le risorse in parola al rinnovo di unità navali destinate al trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, lagunare e fluviale;

RITENUTO di ammettere a finanziamento anche interventi di *refitting* delle unità navali già in uso, finalizzati a rendere le stesse almeno in linea con i limiti di emissioni di gas di scarico previsti per il 2020 dalle normative comunitarie soprarichiamate;

RITENUTO opportuno individuare le tipologie di unità navali acquistabili e gli interventi di *refitting* ammessi a finanziamento, nonché definire i requisiti minimi dei natanti tesi a privilegiare il ricorso a mezzi a basso impatto ambientale;

CONSIDERATO necessario che le risorse statali destinate al rinnovo delle unità navali sono ripartite tra le Regioni ed erogate a fronte di cofinanziamenti garantiti dalle Regioni medesime;

CONSIDERATA congrua una percentuale di cofinanziamento, garantita in modo uniforme dalle Regioni beneficiarie del contributo, pari al venticinque per cento del costo delle forniture;

RITENUTO di dover procedere tempestivamente al riparto del Fondo tenendo conto dei tempi per la realizzazione degli investimenti e, al contempo, consentendo alle Regioni di disporre di elementi finanziari certi per la loro programmazione;

RITENUTO opportuno ripartire le risorse di cui al presente decreto tenendo conto delle caratteristiche dei mezzi necessari per garantire i servizi di trasporto pubblico, in relazione alla tipologia del servizio medesimo espresso in "corsa-miglio";

RITENUTO necessario ponderare le "corsa-miglio" effettuate in base a classi dimensionali dei mezzi stessi;



TENUTO CONTO che la tipologia del servizio è strettamente collegata alle dimensioni del mezzo utilizzato, per cui si ritiene opportuno prendere a riferimento la Lunghezza Fuoritutto "LFT" dello stesso;

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di mezzi navali di grandi dimensioni e di unità navali veloci mediante una centrale unica di committenza nazionale comporta vantaggi in termini di economie di scala e di snellimento delle procedure;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può espletare le procedure di gara per conto delle Regioni beneficiarie del contributo di cui al presente decreto, sulla base delle indicazioni istruttorie e delle garanzie dalle stesse fornite;

CONSIDERATO che il richiamato Comando Generale ha una propria struttura organizzativa che consente di espletare, con la dovuta conoscenza tecnica e amministrativa, le procedure concorsuali per l'acquisto di unità navali;

RITENUTO opportuno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua le procedure concorsuali per l'acquisto delle unità navali, individuate con le Regioni beneficiarie dei contributi e che, per l'espletamento della medesima procedura, lo stesso Ministero si avvale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto quale centrale di committenza;

CONSIDERATO altresì che le unità navali destinate ai servizi lagunari hanno caratteristiche che escludono il ricorso alla procedura della centrale unica di committenza;

RITENUTO opportuno destinare una quota delle risorse quale copertura dei costi derivanti dalla definizione del capitolato tecnico e dall'espletamento delle successive procedure di gara;

CONSIDERATO necessario che i mezzi e il materiale da acquistare con le procedure di cui al presente decreto siano destinati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico marittimo lagunare, lacuale e fluviale oggetto di obblighi di servizi o di contratto di servizio, di competenza della Regione beneficiaria del contributo;

CONSIDERATO opportuno definire, d'intesa con le Regioni interessate, i criteri di riparto delle risorse disponibili per il rinnovo delle flotte destinate al trasporto pubblico locale e regionale;

VISTI i dati trasmessi dalle singole Regioni relativi all'esercizio 2015 ed inerenti in particolare le corsa-miglio effettuate e la dimensione delle unità navali utilizzate per l'esercizio delle stesse;

VISTO il verbale dell'incontro del 2 febbraio 2018 nel corso del quale le Regioni Campania e Sicilia, tenuto conto dell'entità delle risorse disponibili e in relazione alla necessità di consentire a tutte le Regioni interessate da servizi di trasporto pubblico marittimo, lagunare, lacuale e fluviale, di poter provvedere ad interventi di rinnovo della flotta natante, hanno convenuto di ridurre le proprie corsa-miglio relative all'anno 2015 del 25 per cento;

CONSIDERATO, altresì, necessario che, se la Regione non si avvale, nei termini indicati dal presente decreto, delle procedure dallo stesso previste, la quota di risorse ad essa attribuita può essere ripartita tra le altre Regioni, fermo

restando il rispetto delle procedure di contributo e di cofinanziamento predeterminate;

CONSIDERATO che le risorse stanziare sul capitolo 7248 "Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da destinare al rinnovo delle flotte per il trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, lagunare e fluviale, pari a euro 262.648.951,00, sono ripartite per l'arco temporale dal 2017 al 2030 e che le stesse ammontano a euro 11.032.359,00 per il 2017, a euro 43.341.411,00 per il 2018 e a euro 43.341.411,00 per il 2019, per complessivi euro 97.715.181,00;

RITENUTO opportuno impegnare le risorse previste per il triennio 2017-2019;

TENUTO CONTO che l'entità del contributo, di cui all'Allegato 2 parte integrante del presente decreto, riconosciuto alle Regioni Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Piemonte è tale da consentire unicamente interventi di *refitting* che non rientrano negli interventi e nelle forniture da appaltare mediante il ricorso alla centrale unica di committenza e possono essere realizzati in tempi brevi, rispetto alla realizzazione ed all'acquisto di nuove unità navali;

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Regione Lombardia con nota del 24 gennaio 2018, protocollo n. S1.2018.0003070, nella quale si richiede la possibilità di escludere le unità destinate al trasporto lacuale dal ricorso alla centrale unica di committenza incardinata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione delle specificità tecniche delle unità navali utilizzare per i servizi di trasporto passeggeri di linea sulle acque interne, che si differenziano fortemente dalle unità marittime anche sotto il profilo della disciplina tecnica relativa ai criteri costruttivi;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 febbraio 2018;

DECRETA:

ART. 1

(Destinazione del Fondo e determinazione del materiale ammesso a contributo)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e le procedure per l'utilizzo delle risorse stanziare sul "Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale" pari a euro 262.648.951,00 per il periodo dal 2017 al 2030.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di unità navali utilizzate per i servizi di trasporto pubblico locale ovvero regionale marittimo, lagunare, lacuale e fluviale, di cui all'articolo 1, comma 2 e agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, oggetto di obblighi di servizio pubblico o di contratti di servizio, effettuati con unità navali e aventi le seguenti caratteristiche:

- a) collegano esclusivamente uno o più comuni presenti sul territorio della medesima Regione;



- b) sono effettuati in modo continuativo o periodico con offerta indifferenziata al pubblico e con orari e itinerari prestabiliti, secondo modalità imposte o concordate con le autorità competenti, ai sensi degli articoli 14, 16 e 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997;
 - c) sono caratterizzati da tariffe determinate o approvate dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997;
 - d) sono effettuati con unità navali che rispettano i limiti di emissioni di gas di scarico previsti per il 2020 dalla direttiva n. 2012/33/UE ovvero dal regolamento n. 2016/1628/UE.
3. Sono ammesse al finanziamento:
- a) unità ro/ro passeggeri e passeggeri, per la navigazione marittima comprese le unità veloci, rispondenti alla normativa internazionale, comunitaria e nazionale applicabile e che rispettano i limiti di emissioni previsti dal 2020 dalla direttiva n. 2012/33 UE ovvero dal regolamento n. 2016/1628/UE;
 - b) unità adibite al servizio di trasporto pubblico nella laguna di Venezia e lacuale, rispondenti alla normativa nazionale e che rispettano i limiti di emissioni previsti dal 2020 dalla direttiva n. 2012/33/UE ovvero dal regolamento n. 2016/1628/UE.
4. Le nuove unità navali da acquistare, utilizzando le risorse di cui al comma 1, sono progettate al fine di garantire, oltre ad una idonea climatizzazione, anche l'accessibilità e la mobilità delle persone a mobilità ridotta e l'adozione delle più moderne tecnologie disponibili sul mercato per la localizzazione delle unità "AIS", il collegamento alla rete *WiFi* nelle aree destinate ai passeggeri, nonché, ove necessario, l'alloggiamento bici, ad esclusione dei mezzi destinati alla laguna di Venezia, e bagagli in vani direttamente accessibili ai passeggeri, con possibilità di rizzaggio degli stessi e idonei servizi igienici.
5. Gli ulteriori equipaggiamenti rispetto a quelli di cui al comma 4, anche se quotati in sede di gara, sono a carico esclusivo delle Regioni ovvero dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1.
6. L'IVA costituisce una spesa ammissibile se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.
7. Sono altresì ammissibili a finanziamento gli interventi di *refitting* per un importo fino al 15 per cento delle risorse assegnate alla singola Regione, ovvero per un importo massimo di 3 milioni di euro per le Regioni che hanno un contributo statale inferiore a 5 milioni di euro. Gli interventi in argomento possono essere eseguiti solo su unità navali già in uso che, ad interventi completati, risultano in linea con i requisiti di sostenibilità ambientale, navigabilità e accessibilità all'utenza e, comunque, con i limiti di emissioni applicate dal 2020 dalla direttiva n. 2012/33/UE ovvero dal regolamento n. 2016/1628/UE.
8. Gli interventi di *refitting*, di cui al comma 7, devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e possono essere effettuati su unità navali già in uso, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, di proprietà regionale o sui quali comunque sussistono i vincoli di cui agli articoli 8 e 9.

9. Unicamente ai mezzi destinati alla laguna di Venezia, è altresì ammissibile a finanziamento, nel limite massimo del 15 per cento dell'importo assegnato alla Regione, l'acquisto o la ristrutturazione dei pontoni mobili galleggianti installati presso gli approdi a servizio del sistema di navigazione nella laguna di Venezia, in quanto necessari a garantire l'accessibilità in sicurezza ai passeggeri, con particolare riguardo alle persone a ridotta mobilità.

10. Lo 0,50 per cento del contributo statale destinato agli acquisti dei mezzi di cui al comma 3, lettera a), è destinato alla copertura dei costi derivanti dalla definizione del capitolato tecnico e dall'espletamento delle successive procedure di gara centralizzata, definite al successivo articolo 5, mentre fino allo 0,25 per cento delle risorse destinate agli acquisti dei mezzi di cui al comma 3, lettera b), possono essere destinate alla copertura dei costi derivanti dalla definizione della documentazione di gara, compreso il capitolato tecnico, e dall'espletamento delle conseguenti procedure.

ART. 2

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse attribuite alle Regioni per il rinnovo delle flotte contribuiscono alla copertura dei costi per il rinnovo medesimo, unitamente al cofinanziamento assicurato da ciascuna Regione.

2. Le risorse stanziare sul Fondo di cui all'articolo 1 sono ripartite tra le Regioni sulla base dell'elaborazione dei seguenti dati:

- a) lunghezza fuoritutto "LFT" dei mezzi utilizzati nell'anno di riferimento per l'esercizio del trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, lagunare e fluviale destinate al servizio di trasporto pubblico locale ovvero regionale, come definito dall'articolo 1, comma 2;
- b) numero "corsa-miglio" annue percorse nell'anno di riferimento per tipologia di mezzi.

3. Per tener conto del diverso costo dei mezzi utilizzati per effettuare il servizio di trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, lagunare e fluviale si attribuisce a ciascuna classe dimensionale di mezzi il sistema di ponderazione, di cui all'Allegato A parte integrante del presente decreto.

4. Le "corsa-miglio" effettuate in ciascuna Regione nell'anno di riferimento sono ponderate in relazione alle classi dimensionali dei mezzi e ai pesi indicati al comma 3.

5. Al fine di avere disponibili i dati definiti relativi alle dimensioni delle flotte utilizzate e alle "corsa-miglio" effettuate, sono presi a riferimento i dati relativi all'esercizio 2015.

6. Le risorse attribuite alle Regioni per il rinnovo delle flotte, calcolate in base alle "corsa-miglio", ponderate secondo la procedura descritta nel presente articolo, e le quote di cofinanziamento che ciascuna Regione deve assicurare sono riportate nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.

7. Nell'Allegato 1 sono riportati i dati utilizzati per riparto, di cui al presente articolo, e le procedure di calcolo utilizzate per il riparto delle risorse statali.



ART. 3

(Cofinanziamento regionale)

1. Le Regioni beneficiarie delle risorse di cui al presente decreto garantiscono un cofinanziamento del 25 per cento del costo totale delle forniture.
2. Il cofinanziamento può essere assicurato dalle Regioni anche mediante il contributo di enti preposti alla programmazione e gestione o società esercenti il servizio di trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, lagunare e fluviale.

ART 4

(Destinatari delle risorse)

1. I soggetti destinatari delle risorse di cui al presente decreto sono le Regioni che possono designare, per l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite, enti preposti alla programmazione e gestione o società esercenti il servizio di trasporto pubblico marittimo, lacuale, lagunare e fluviale, definito ai sensi del precedente articolo 1, comma 2.

ART. 5

(Procedure concorsuali)

1. La procedura concorsuale per l'acquisto delle unità navali di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che a tal fine si avvale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, quale centrale di committenza, sulla base degli elementi istruttori forniti dalle regioni beneficiarie dei contributi per le unità navali.
2. La procedura concorsuale per l'acquisto delle unità navali di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), è attivata e completata direttamente dalle Regioni interessate o da soggetti di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Ai fini della predisposizione del bando di gara per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al comma 1, le Regioni interessate, sentiti gli operatori del settore, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, e entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, inviano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto pubblico locale e i sistemi di trasporto a impianti fissi, le schede informative debitamente compilate di cui all'Allegato 3, parte integrante del presente decreto, ai fini dell'attivazione dell'attività istruttoria congiunta con la Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per l'espletamento delle procedure di cui al comma 1.
4. A seguito dell'acquisizione delle schede di cui al comma precedente e a una istruttoria congiunta con gli enti beneficiari del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla predisposizione del capitolato tecnico ed alla successiva pubblicazione del bando di gara.
5. Per l'espletamento delle procedure di cui al comma 2, le Regioni interessate, o i relativi soggetti attuatori, provvedono ad attivare la relativa istruttoria entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni interessate comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, gli estremi dei soggetti attuatori che provvedono all'espletamento delle procedure di gara.

ART. 6

*(Rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e la Regione beneficiaria del contributo)*

1. Con apposita convenzione, stipulata prima della pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 5, comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti regola i rapporti con le Regioni ai fini dell'acquisto e *refitting* delle unità navali di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e definisce le tempistiche per l'espletamento delle procedure di gara, per l'acquisizione delle unità navali e la realizzazione degli interventi di *refitting*, nonché per l'erogazione del contributo statale, tenendo conto dell'arco temporale cui si riferisce il finanziamento statale.
2. Con la convenzione di cui al comma 1, ciascuna Regione, per quanto di competenza, condivide il capitolato tecnico da porre a base di gara e assicura il cofinanziamento necessario all'acquisto delle unità navali e alla realizzazione degli interventi di *refitting* di cui ha fatto richiesta.

ART. 7

(Erogazione del contributo posto a carico del Fondo)

1. Le risorse stanziare sul Fondo di cui all'articolo 1 sono ripartite per anno come indicato nella Tabella 2.1 dell'Allegato 2, parte integrante del presente decreto.
2. Le risorse ripartite tra le Regioni e il relativo cofinanziamento sono indicate nella Tabella 2.2 dell'Allegato 2.
3. Le risorse per l'espletamento della procedura di gara centralizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, sono indicate nella tabella 2.3 dell'Allegato 2.
4. Le risorse riconosciute alle regioni Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, sono impegnate per l'intero ammontare su quelle disponibili per il 2017, come indicato nella Tabella 2.4 dell'Allegato 2.
5. Al fine di avviare con la massima sollecitudine le procedure di gara centralizzata, di cui all'articolo 5, le risorse necessarie per l'espletamento della procedura di gara centralizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, sono impegnate per l'intero ammontare a valere su quelle disponibili per il 2017, come indicato nella Tabella 2.4 dell'Allegato 2.
6. Nella tabella 2.4 dell'Allegato 2 sono indicate le risorse complessivamente da impegnare per il triennio 2017-2019.
7. Con successivi decreti della Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale si provvede agli impegni per gli stanziamenti dal 2020 al 2030 sulla base dell'effettivo cronoprogramma di spesa, conseguente all'espletamento delle procedure di gara nell'ambito delle risorse assegnate alle singole Regioni.



8. L'erogazione delle risorse stanziare, nei limiti delle risorse disponibili, è effettuata a favore della singola Regione, a seguito della garanzia della disponibilità delle corrispondenti quote di cofinanziamento, con le seguenti modalità:

- a) 20 per cento del contributo riconosciuto per l'acquisto o il *refitting* di ciascuna unità navale, a seguito della stipula del contratto di acquisto della stessa unità e nei limiti delle risorse annualmente disponibili;
- b) 80 per cento del contributo riconosciuto, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, per l'acquisto o il *refitting* di ciascuna unità navale, a seguito della comunicazione dell'avvenuto varo della stessa unità navale acquistata o del completamento degli interventi di *refitting*.

ART. 8

(Vincolo di destinazione)

- 1. Le unità navali acquistate o oggetto di *refitting*, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, con le risorse erogate sulla base del presente decreto, sono destinate esclusivamente all'utilizzo per i servizi di trasporto pubblico locale ovvero regionale, marittimo, lagunare, lacuale e fluviale, così come definito all'articolo 1, comma 2.
- 2. Nel rispetto della normativa in materia dell'Unione europea, i contratti di servizio, anche vigenti, non tengono conto dell'ammortamento dei mezzi navali acquistati, per la quota parte finanziata con le risorse pubbliche di cui al presente decreto.

ART. 9

(Vincolo di reversibilità)

- 1. Le unità navali acquistate o oggetto di interventi di *refitting* con le risorse stanziare dal presente decreto devono essere di proprietà di un'amministrazione pubblica ovvero di un soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, soltanto se ricorre un vincolo di reversibilità in favore dell'amministrazione pubblica competente per il servizio, ovvero dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo determinato, in quanto applicabile nella fattispecie, sulla base dei criteri definiti dalla misura 5, punti 8, 9 e 10, dell'Allegato A alla deliberazione del 17 giugno 2015, n. 49, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

ART. 10

(Utilizzo di ulteriori risorse pubbliche)

- 1. La procedura di cui al presente decreto può essere adottata, altresì, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per l'utilizzo di ulteriori risorse statali pubbliche destinate al rinnovo dei mezzi navali, ferme restando le prescrizioni e le eventuali percentuali di contributo e di cofinanziamento attribuite alla singola Regione o amministrazione pubblica interessata dal relativo provvedimento di legge o amministrativo.

ART. 11

(Evidenza fonte di finanziamento)

1. Le Regioni o i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, si impegnano a rendere visibili sui mezzi acquistati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, la fonte finanziaria utilizzata per l'acquisto, secondo modalità che sono successivamente indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio provvedimento.

ART. 12

(Modificazioni al decreto)

1. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere apportate modifiche alle prescrizioni e agli allegati del presente decreto, anche a seguito di eventuali rideterminazioni delle dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Anche ai fini dell'applicazione del comma 1, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale procede a una ricognizione annuale del programma di investimenti, comunicandone gli esiti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.


IL MINISTRO

Allegato A

Sistema di ponderazione	
Classi dimensionali LFT	Pesi
Fino a 10 mt	4
Da 10,01 a 20,90 mt	6
Da 21,00 a 27,00 mt	7
Da 27,01 a 47,00 mt	20
Da 47,01 a 74,00 mt	30
Oltre 74,01 mt	35

Allegato 1

Calcolo del riparto delle risorse: flotta dei mezzi per il TPL marittimo, lacuale, lagunare e fluviale e "corsa-miglio" (dati 2015)

Tabella 1.1 – Flotta dei mezzi per il TPL marittimo, lacuale, lagunare e fluviale (dati 2015)

Classi dimensionali	Friuli Venezia Giulia	Liguria	Piemonte	Emilia-Romagna	Lombardia	Lazio	Sardegna	Toscana	Sicilia	Campania	Veneto
Fino a 10 mt	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
da 10,01 a 20,90 mt	1	1	2	1	5	0	0	0	0	0	78
da 21 a 27 mt	2	0	1	1	7	0	0	1	0	1	46
da 27,01 a 47 mt	1	0	0	1	3	5	0	1	23	33	26
da 47,01 a 74 mt	0	0	0	0	0	4	8	3	4	14	5
Oltre 74,01 mt	0	0	0	0	0	0	1	4	10	0	0
Totale	4	2	3	3	15	9	9	9	37	48	163

Tabella 1.2 – Flotta dei mezzi per il TPL marittimo, lacuale, lagunare e fluviale (dati 2015), valori %

Classi dimensionali	Friuli Venezia Giulia	Liguria	Piemonte	Emilia-Romagna	Lombardia	Lazio	Sardegna	Toscana	Sicilia	Campania	Veneto
Fino a 10 mt	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,91
da 10,01 a 20,90 mt	25,00	50,00	66,67	33,33	33,33	-	-	-	-	-	47,85
da 21 a 27 mt	50,00	-	33,33	33,33	46,67	-	-	11,11	-	2,08	28,22
da 27,01 a 47 mt	25,00	-	-	33,33	20,00	55,56	-	11,11	62,16	68,75	15,95
da 47,01 a 74 mt	-	-	-	-	-	44,44	88,89	33,33	10,81	29,17	3,07
Oltre 74,01 mt	-	-	-	-	-	-	11,11	44,44	27,03	-	-
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabella 1.3 – Corsa miglio effettuate (dati 2015)

Classi dimensionali	Friuli Venezia Giulia	Liguria	Piemonte	Emilia-Romagna	Lombardia	Lazio	Sardegna	Toscana	Sicilia	Campania	Veneto
Totale	51.051	15.228	12.968	11.267	154.985	184.860	161.453	247.003	949.083	917.749	2.387.879

Tabella 1.4 – Miglia per classe dimensionale dei mezzi (dati 2015)

Classi dimensionali	Friuli Venezia Giulia	Liguria	Piemonte	Emilia-Romagna	Lombardia	Lazio	Sardegna	Toscana	Sicilia	Campania	Veneto
Fino a 10 mt	-	7.614	-	-	-	-	-	-	-	-	117.197
da 10,01 a 20,90 mt	12.763	7.614	8.645	3.756	51.662	-	-	-	-	-	1.142.666
da 21 a 27 mt	25.526	-	4.323	3.756	72.326	-	-	27.445	-	19.120	673.880
da 27,01 a 47 mt	12.763	-	-	3.756	30.997	102.700	-	27.445	589.971	630.952	380.889
da 47,01 a 74 mt	-	-	-	-	-	82.160	143.514	82.334	102.604	267.677	73.248
Oltre 74,01 mt	-	-	-	-	-	-	17.939	109.779	256.509	-	-
Totale	51.051	15.228	12.968	11.267	154.985	184.860	161.453	247.003	949.083	917.749	2.387.879

Tabella 1.5 –Corsa miglio “pesate” per classe dimensionale dei mezzi (pesi ex Art. 2, comma 3) (dati 2015)

Classi dimensionali	Friuli Venezia Giulia	Liguria	Piemonte	Emilia-Romagna	Lombardia	Lazio	Sardegna	Toscana	Sicilia	Campania	Veneto
Fino a 10 mt	-	30.456	-	-	-	-	-	-	-	-	468.786
da 10,01 a 20,90 mt	76.577	45.684	51.872	22.534	309.970	-	-	-	-	-	6.855.996
da 21 a 27 mt	178.679	-	30.259	26.290	506.284	-	-	192.113	-	133.838	4.717.160
da 27,01 a 47 mt	255.255	-	-	75.113	619.940	2.054.000	-	548.895	11.799.410	12.619.045	7.617.773
da 47,01 a 74 mt	-	-	-	-	-	2.464.800	4.305.413	2.470.028	3.078.107	8.030.302	2.197.435
Oltre 74,01 mt	-	-	-	-	-	-	627.873	3.842.266	8.977.812	-	-
Totale	510.510	76.140	82.131	123.937	1.436.194	4.518.800	4.933.286	7.053.302	23.855.329	20.783.185	21.857.150

Tabella 1.6 –Calcolo delle risorse statali per l’acquisto di mezzi navali adibiti al trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, lagunare e fluviale per regione (annualità 2017-2030)

	Friuli Venezia Giulia	Liguria	Piemonte	Emilia-Romagna	Lombardia	Lazio	Sardegna	Toscana	Sicilia	Campania	Veneto
"corsa miglio" pesate"	510.510	76.140	82.131	123.937	1.436.194	4.518.800	4.933.286	7.053.302	23.855.329	20.783.185	21.857.150
Distribuzione % Corsa-miglio"	0,60	0,09	0,10	0,15	1,69	5,30	5,79	8,28	27,99	24,38	25,64
Risorse statali assegnate	1.573.213	234.637	253.098	381.930	4.425.849	13.925.362	15.202.663	21.735.811	73.513.784	64.046.510	67.356.094

Allegato 2

Riparto delle risorse

Tabella 2.1 - Ripartizione delle risorse statali per anno per l'acquisto di mezzi navali adibiti al trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, lagunare e fluviale

Anno	Risorse statali
2017	11.032.359
2018	43.341.411
2019	43.341.411
2020	32.091.000
2021	22.842.770
2022	20.000.000
2023	20.000.000
2024	10.000.000
2025	10.000.000
2026	10.000.000
2027	10.000.000
2028	10.000.000
2029	10.000.000
2030	10.000.000
Totale	262.648.951

Tabella 2.2 - Ripartizione delle risorse tra le Regioni e cofinanziamento regionale per l'acquisto di mezzi navali adibiti al trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, lagunare e fluviale

Regione	Finanziamento statale	Cofinanziamento regionale	Totale
Friuli Venezia Giulia	1.573.213	524.405	2.097.618
Liguria	234.637	78.212	312.849
Piemonte	253.098	84.366	337.464
Emilia-Romagna	381.930	127.310	509.240
Lombardia	4.425.849	1.475.283	5.901.132
Lazio	13.925.362	4.641.787	18.567.149
Sardegna	15.202.663	5.067.554	20.270.217
Toscana	21.735.811	7.245.270	28.981.081
Sicilia	73.513.784	24.504.595	98.018.379
Campania	64.046.510	21.348.837	85.395.347
Veneto	67.356.094	22.452.031	89.808.125
Totale	262.648.951	87.549.650	350.198.601

Tabella 2.3 - Calcolo dello 0,50% delle risorse destinate alla copertura dei costi della procedura di gara centralizzata (ex art. 1, comma 10)

Regioni interessate alla procedura centralizzata	Finanziamento statale	0,50% delle risorse per la gara centralizzata	Finanziamento statale al netto dello 0,50%
Lazio	13.925.362,00	69.627,00	13.855.735,00
Sardegna	15.202.663,00	76.013,00	15.126.650,00
Toscana	21.735.811,00	108.679,00	21.627.132,00
Sicilia	73.513.784,00	367.569,00	73.146.215,00
Campania	64.046.510,00	320.233,00	63.726.277,00
Totale	188.424.130	942.121,00	187.482.009,00

Tabella 2.4 – Ripartizione delle risorse statali relative agli anni 2017, 2018 e 2019

Beneficiari	2017	2018	2019	Totale
Friuli Venezia Giulia	1.573.213			1.573.213
Liguria	234.637			234.637
Piemonte	253.098			253.098
Emilia-Romagna	381.930			381.930
Lombardia	4.425.849			4.425.849
<i>Espletamento gara</i>	942.121			942.121
Lazio	175.156	2.356.505	2.356.505	4.888.166
Sardegna	191.222	2.572.654	2.572.654	5.336.530
Toscana	273.397	3.678.219	3.678.219	7.629.835
Sicilia	924.671	12.440.291	12.440.291	25.805.253
Campania	805.590	10.838.202	10.838.202	22.481.994
Veneto	851.475	11.455.540	11.455.540	23.762.555
Totale	11.032.359	43.341.411	43.341.411	97.715.181

Allegato 3

Scheda informativa sulle caratteristiche delle unità navali da acquistare o da sottoporre ad interventi di *refitting* di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)

Numero mezzi che si intende acquistare / ____/

Per ogni mezzo che si intende acquistare indicare le seguenti caratteristiche tecniche:

- Tonnellate stazza lorda (TSL)
- Lunghezza fuori tutto (LFT)
- Altezza netta interponte
- Pescaggio
- Linea di galleggiamento
- Potenza installata
- Velocità continuativa di esercizio (espressa in nodi)
- N. persone trasportate: paganti ed equipaggio
- Superficie utile e portata di carico utile (mezzi, merci e passeggeri)
- Tipologia di navigazione (marittima, lacuale o lagunare)
- Rapporto massimo passeggeri/consumi
- Autonomia minima
- Strumentazione minima di bordo (elenco e tipologia)
- Servizi a bordo (servizi igienici, biglietteria, spazio bagagli, impianto audio, ecc.)
- Materiali di costruzione e finiture
- Disposizione dei punti di imbarco/sbarco
- Dimensioni minime barcarizzo

Numero mezzi che si intende sottoporre ad interventi di *refitting* / ____/

Per ogni mezzo che si intende sottoporre ad interventi di *refitting* indicare:

- Caratteristiche del mezzo (età, TSL, LFT, impianto motore e potenza installata, velocità continuativa di esercizio, n. persone trasportate, tipologia di navigazione)
- Interventi necessari (descrizione dettagliata)
- Stima delle risorse necessarie per il *refitting*